

D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358
Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il regolamento (CE) n. 882/2004, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di igiene di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 «sull'igiene dei prodotti alimentari»;
- il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale»;
- il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Dato atto che i citati Regolamenti comunitari:

- affidano alle Autorità Competenti il compito di organizzare un sistema ufficiale di controlli per la verifica della corretta attuazione della normativa comunitaria;
- Includono la caccia nell'ambito della produzione primaria e stabiliscono le regole per l'immissione sul mercato della selvaggina;
- demandano agli Stati Membri la facoltà di stabilire, in deroga alle norme comunitarie, le regole per la cessione diretta di piccole quantità di selvaggina al consumatore finale o al dettagliante al livello locale;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, che «Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 ...omissis... le Autorità competenti sono ...omissis... le regioni ...omissis... e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze»;

Visto il d.p.r. 17 ottobre 1996, n. 607, «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizza sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni» e, in particolare, l'Art. 10, c. 3, «Le regioni e le province autonome provvedono affinché nei territori di caccia venga effettuata periodicamente un'indagine sullo stato sanitario della selvaggina»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/2015 del 20 luglio 2011, «Schema di convenzione con l'Università degli Studi di Milano per la realizzazione del progetto inerente la definizione del piano regionale della prevenzione veterinaria», che disciplina la «collaborazione scientifica» con l'UNIMI;
- la d.g.r. n. IX/3015 del 15 febbraio 2012, «Piano regionale della prevenzione veterinaria» che prevede, tra gli obiettivi strategici da attuare nel triennio 2012-2014, lo sviluppo di specifici piani di monitoraggio e sorveglianza della fauna selvatica;
- il d.d.g.s. del 27 maggio 2010, n. 5593, «Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004» che, in deroga alle norme comunitarie, dispone in merito alle modalità di cessione diretta di piccole quantità di selvaggina al consumatore finale o al dettagliante al livello locale;

Considerato che:

- gli animali selvatici possono rappresentare il serbatoio, i vettori o semplicemente gli ospiti occasionali di agenti eziologici responsabili di patologie di comune riscontro nella fauna selvatica ma anche di patologie emergenti, talora anche a carattere zoonosico;
- la fauna selvatica rappresenta un valido ed efficace bio-indicatore ambientale e sanitario;

Evidenziato che eventuali patologie della fauna selvatica possono determinare rilevanti implicazioni sanitarie, ecologiche ed economiche, non solo nella gestione e conservazione delle specie selvatiche, ma anche nei confronti della sanità animale e della salute pubblica;

Valutato che, per i suddetti motivi, occorre:

- costituire mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonosico e/o emergenti, al fine di piani-

ficare a livello regionale un'adeguata attività di controllo;

- disporre il monitoraggio sanitario della fauna selvatica programmata, coordinata e con procedure uniformi;
- raccogliere, in modo sistematico e razionale, le risultanze dell'attività di monitoraggio;
- promuovere un'adeguata attività di formazione nei seguenti ambiti: patologie della fauna selvatica e metodologia di campionamento;

Verificato che il «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica», di cui all'allegato A del presente provvedimento, risponde alle predette esigenze;

Dato atto che l'attività diagnostica effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, in attuazione del presente Piano, rientra nei compiti istituzionali;

Acquisiti i pareri di:

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, sede di Brescia
- Università degli Studi di Milano
- Centro di Referenza nazionale per le malattie degli animali selvatici (CeRMAS)

Sentita la DG Agricoltura e gli Enti e le Associazioni del territorio coinvolti nella gestione della fauna selvatica;

Ritenuto di:

- approvare il documento di cui all'allegato A «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- affidare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde, per quanto di loro competenza, l'esecuzione del Piano in argomento;
- pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale della D.G. Sanità;

Viste:

- la L.r. n. 20/2008 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
- la L.r. n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

DECRETA

1. **di approvare** il documento di cui all'allegato A «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di affidare** ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde, per quanto di loro competenza, l'esecuzione del Piano in argomento;

3. **di precisare** che il presente atto non comporta registrazioni contabili;

4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale della D.G. Sanità;

Il direttore generale direzione generale sanità
Carlo Lucchina

PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA**1) INTRODUZIONE**

Il patrimonio faunistico nazionale è tutelato dalla Legge 11/02/1992 n°157 che demanda alle Regioni la pianificazione gestionale. La Regione Lombardia, con L.R. 26/1993 e con la L.R. n°17/2004, tutela le 258 specie di uccelli e le 79 specie di mammiferi che popolano il territorio di competenza, definendo le modalità di gestione delle specie cacciabili.

Da un punto di vista più prettamente sanitario, il cosiddetto "Pacchetto Igiene" (Reg. CE 852/2004 e 853/2004) include la caccia nell'ambito della produzione primaria e stabilisce le regole per la immissione sul mercato della selvaggina. Inoltre stabilisce che gli Stati Membri regolamentino, in deroga a quanto previsto dalla norma comunitaria, la cessione diretta di piccole quantità di selvaggina al consumatore finale o al dettagliante al livello locale.

Regione Lombardia, con il D.D.G.S. n°5593 del 27/5/2010 ha stabilito tali regole e in particolare viene specificato, tra l'altro, che non rientra nel campo di applicazione dei Reg. (CE) 852/04 e 853/04 la cessione diretta di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica dal cacciatore al consumatore finale o a un dettagliante a livello locale, che fornisca direttamente il consumatore finale, in ragione di un capo di selvaggina grossa/cacciatore/anno o di 1000 capi di selvaggina piccola/cacciatore/anno.

In questo contesto, l'attivazione di programmi di sorveglianza nei confronti di agenti infettivi propri della fauna e/o comuni con le specie domestiche e l'uomo, risulta un valido strumento sia per garantire il mantenimento della biodiversità, sia a tutela della sanità animale e della salute pubblica. Infatti gli animali selvatici possono rappresentare i reservoir, i vettori o semplicemente ospiti occasionali di agenti eziologici responsabili di patologie di comune riscontro nella fauna selvatica, ma anche di patologie emergenti, talora anche a carattere zoonosico. Inoltre la fauna selvatica rappresenta un efficace bioindicatore ambientale e sanitario. Di conseguenza l'impatto derivante dall'attività di epidemio-sorveglianza trova concretezza non solo nella gestione e conservazione delle specie selvatiche, ma anche in termini di sanità animale e salute pubblica.

Fino ad oggi in Lombardia sono state condotte delle attività di controllo sulla fauna selvatica, frutto della attività diagnostica eseguita dall'IZSLER, sia come attività richiesta da parte di organismi locali (A.T.C., C.A.C., Provincia, ASL, Corpo Forestale etc.) sia come attività prevista da specifiche norme sanitarie e piani nazionali di sorveglianza, oppure per finalità di ricerca scientifica. Anche altri enti istituzionali (es. Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli animali selvatici (CeRMAS), Università) hanno nel corso degli anni effettuato un'attività di ricerca in tal senso e dispongono quindi di dati e informazioni sanitarie sulla fauna selvatica.

Tali attività necessitano però di una maggiore integrazione e coordinamento al fine di poter aver dati uniformi e fruibili. A tal proposito, come sottolineato dal CeRMAS e dal Ministero della Salute in merito alla gestione del dato sanitario tramite i sistemi WAHIS e WAHID dell'OIE, risulta fondamentale raccogliere in modo sistematico e razionale le risultanze della attività di monitoraggio sanitario che viene effettuata sulla fauna selvatica.

E' altresì importante che tutti gli attori di questo sistema di monitoraggio sanitario ricevano un'adeguata formazione, al fine di disporre delle necessarie conoscenze per svolgere interventi efficaci.

2) OBIETTIVI

Il piano regionale di controllo sanitario della fauna selvatica si propone di:

1. Programmare un'attività di monitoraggio sulla fauna selvatica su un arco temporale di tre anni;
2. Stabilire linee guida e procedure uniformi sul territorio regionale, per lo svolgimento efficace e coordinato di tale attività;
3. Coordinare eventuali attività di controllo sanitario della fauna selvatica già in atto a livello provinciale e/o territoriale con le attività previste dal programma regionale;
4. Organizzare un sistema informatico per la raccolta dei dati a livello regionale, che contenga le risultanze della attività svolta;
5. Individuare, sulla base dei risultati ottenuti, mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonosico e/o emergenti, al fine di pianificare a livello regionale l'adeguata attività di controllo;
6. Condividere le attività di monitoraggio sanitario con gli enti di gestione faunistico-venatoria e con gli enti di gestione delle aree protette presenti nel territorio regionale.
7. Promuovere una attività formativa sulla fauna selvatica in considerazione della sua valenza sanitaria, ecologica, economica.

3) ISTITUZIONI ED ENTI COINVOLTI

- Regione
- Dipartimenti di Prevenzione Veterinari (DPV) delle ASL
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER)
- Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR)
- Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica
- Amministrazioni Provinciali
- Corpo Forestale dello Stato
- Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)
- Comprensori Alpini di Caccia (CAC)
- Aree protette (o enti gestori delle aree protette)
- Centri di recupero della fauna selvatica
- Organizzazioni professionali agricoltori
- Associazioni venatorie

4) SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL PIANO

L'attività di monitoraggio viene suddivisa in *passiva*, che si basa sull'osservazione e sorveglianza di quanto avviene "spontaneamente" sul territorio e sulla conseguente segnalazione di casi sospetti di malattia nella fauna selvatica, e in *attiva*, che prevede l'attuazione di programmi specifici di controllo sulla presenza e diffusione di determinati agenti patogeni nei selvatici. Ambedue le modalità di monitoraggio presuppongono un'organizzazione operativa e logistica sul territorio che funzioni in modo coordinato e competente.

4.a Monitoraggio passivo

Il monitoraggio passivo si basa su un attento e sistematico controllo della fauna selvatica presente sul territorio, effettuato in modo

continuo durante tutto l'anno. Tale controllo è frutto di una fattiva collaborazione tra le diverse istituzioni ed enti coinvolti a livello territoriale. È fondamentale che il personale che opera prevalentemente sul territorio (veterinari ASL, agenti della Polizia Provinciale, agenti del Corpo Forestale dello Stato, operatori faunistici, cacciatori, etc.) sia adeguatamente coinvolto, al fine di assicurare la consegna alle Sezioni diagnostiche dell'IZSLER territorialmente competenti, con le modalità di cui al presente Piano, gli animali di seguito riportati.

- A. gli animali selvatici morti, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area profeta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti interi, ove possibile, alle Sezioni diagnostiche provinciali dell'IZSLER direttamente o anche tramite i Servizi Veterinari delle ASL, al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l'uomo;
Gli animali selvatici rinvenuti morti a seguito di incidente stradale sono soggetti al presente piano di monitoraggio solo qualora le Autorità competenti reputino necessari degli approfondimenti diagnostici, anche in relazione alla situazione epidemiologica regionale/nazionale.
- B. Mammiferi che transitano presso i Centri di recupero animali selvatici "C.R.A.S.", e ivi deceduti, nonché eventuali altri selvatici per i quali si sospettino cause di morte di natura infettiva;

Gli accertamenti diagnostici saranno effettuati presso le sezioni dell'IZSLER e comprenderanno le indagini specifiche previste dal piano e ogni ulteriore indagine ritenuta utile alla definizione delle cause del decesso, sulla base del quadro rilevato in sede necroscopica.

4.b Monitoraggio attivo

L'attività di campionamento programmata consente di valutare, con metodi indiretti di indagine sierologica e/o diretti di ricerca eziologica, la presenza/assenza di agenti patogeni negli animali selvatici, con particolare riferimento a quelli che hanno una rilevanza nei confronti della salute pubblica, della tutela dello stato sanitario del patrimonio zootecnico e della conservazione della specie.

Per gli animali abbattuti nel corso dell'attività venatoria o nell'ambito dei piani provinciali di controllo numerico di specie autoctone o alloctone, vengono di seguito riportati le principali patologie che possono essere indagate, con i rispettivi metodi di indagine, diretta e indiretta:

Cinghiale (*Sus scrofa*):

Esami sierologici	Ricerca agente eziologico
Brucellosi Malattia vescicolare del suino Peste suina classica Malattia di Aujeszky Encefalomiocardite (EMCV)	Trichinellosi Tubercolosi

Ungulati alpini: Cervo (*Cervus elaphus*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Camoscio (*Rupicapra rupicapra*), Mufone (*Ovis musimon*), Daino (*Dama dama*):

Esami sierologici	Ricerca agente eziologico
Brucellosi Paratubercolosi Febbre Q Virus Respiratorio Sinciziale Pestivirus	Tubercolosi

Volpe (*Vulpes vulpes*):

Esami sierologici	Ricerca agente eziologico
Encefalomiocardite (EMCV)	Rabbia Trichinellosi Tubercolosi

Lepre (*Lepus europaeus*):

Esami sierologici	Ricerca agente eziologico
EBHS Tularemia Brucellosi	

Volatili:

Esami sierologici	Ricerca agente eziologico
Influenza aviare West Nile Disease	

Altre specie:

- In conseguenza di emergenti esigenze di tipo sanitario, la Regione può ampliare il monitoraggio previsto dal presente Piano, anche nei confronti di specie selvatiche, diverse da quelle sopra elencate, ma sottoposte a specifici programmi di controllo e riduzione delle popolazioni (ad esempio specie alloctone e invasive quali nutria, minilepre, scoiattolo grigio, etc.);
- le ASL informeranno la Regione in caso d'insorgenza di specifiche problematiche sanitarie locali a carico della fauna selvatica, al fine di programmare eventuali ulteriori accertamenti diagnostici, anche su specie diverse da quelle sopra riportate.

5) MODALITÀ OPERATIVE

5.a Disposizioni generali:

- nel caso in cui la carcassa transiti per un Centro di lavorazione per la selvaggina (CLS) o comunque sia destinata al commercio, il prelievo è effettuato dal Veterinario Ufficiale;
- nel caso di animali destinati all'autoconsumo (che non necessariamente devono transitare per un CLS) il prelievo è effettuato dai capisquadra o dai cacciatori di selezione, adeguatamente formati;
- nel caso di soggetti abbattuti nei piani provinciali di diradamento numerico delle popolazioni, il prelievo è effettuato da personale individuato dai competenti Uffici Provinciali;d)

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 11 dicembre 2012

- e) gli animali selvatici rinvenuti morti sul territorio sono conferiti alle Sezioni dell'IZSLER dagli agenti della Polizia provinciale o dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, anche per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle A.S.L.;
- f) le carcasse di mammiferi, ed eventuali altri animali per i quali si sospettino cause di morte di natura infettiva, deceduti presso un CRAS, sono consegnate alle Sezioni dell'IZSLER territorialmente competenti, sotto la responsabilità del direttore sanitario del CRAS, anche per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle A.S.L.;
- g) ciascun campione deve essere accompagnato dalla scheda di conferimento (Allegato 1), riportante i dati relativi a: numero identificativo dell'animale abbattuto/campionato (ove previsto), sesso, età, data del prelievo, comune e località di abbattimento, elenco degli organi conferiti ed ogni altra annotazione ritenuta utile a caratterizzare il quadro sintomatologico (eventuali alterazioni comportamentali, difficoltà deambulatorie, etc.);
- h) le carcasse e/o gli organi prelevati vanno posti in appositi sacchetti di plastica o in altri contenitori idonei e chiusi in modo tale da evitare la fuoriuscita di materiale organico;
- i) i campioni sono consegnati alle Sezioni dell'IZSLER nel più breve tempo possibile (24-72h) conservandoli, ove possibile, a temperatura di refrigerazione (4+/-2°C);

5.b Disposizioni specifiche per il monitoraggio attivo

Vengono di seguito riportati, per ciascuna specie, la numerosità campionaria e gli specifici prelievi da eseguire, nell'ambito del monitoraggio attivo.

CINGHIALE (*Sus scrofa*)
Animali da sottoporre a controllo:

Sono oggetto del campionamento tutti i cinghiali abbattuti per motivi di caccia e/o contenimento della popolazione.

Materiale da prelevare:

1. 60 grammi di muscolo (pilastrini del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella* spp;
2. Una provetta contenente 10 ml di sangue, per l'esecuzione degli esami sierologici.
3. Linfonodi sottomandibolari:
 - prelevati solo in presenza di lesioni macroscopiche da animali transitanti presso un CLS e ispezionati da un veterinario Ufficiale,
 - oppure
 - la testa intera, o privata del trofeo, per animali destinati all'autoconsumo e non transitanti presso un CLS

ove possibile:

4. Ectoparassiti, se presenti;
5. La corata completa (cuore, polmoni, fegato, milza), pacchetto/tratto intestinale e organi genitali).

UNGULATI:

Cervo (*Cervus elaphus*), **Capriolo** (*Capreolus capreolus*), **Camoscio** (*Rupicapra rupicapra*), **Mufone** (*Ovis musimon*), **Daino** (*Dama dama*)

Animali da sottoporre a controllo:

Il piano si prefigge inizialmente di stabilire una stima della prevalenza e della diffusione di patogeni infettivi di elevato interesse in termini di salute animale e umana. I risultati emersi durante la prima fase saranno utilizzati per definire la numerosità campionaria del monitoraggio obbligatorio, per gli anni successivi (fase 2).

Sono oggetto di campionamento:

- tutti gli animali che transitano presso i Centri di lavorazione per la selvaggina (CLS),
- tutti gli animali abbattuti e che manifestano alterato stato di salute prima dell'abbattimento o presentano lesioni/alterazioni della normale anatomia degli organi in sede ispettiva/necroscopica.

Al fine di disporre di ulteriori informazioni sanitarie utili, è inoltre possibile mettere in atto un'attività di controllo volontaria su tutti gli animali abbattuti nel territorio delle Aree Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini (CAC). L'adesione al **Piano di controllo sanitario volontario** da parte degli ATC e CAC interessati deve avvenire secondo le modalità di cui all'*Allegato 2*; nel caso di adesione, verrà attivata una adeguata attività di formazione.

Materiale da prelevare:

1. Una provetta contenente 10 ml di sangue, per l'esecuzione degli esami sierologici;
2. testa, nel caso l'animale presentasse alterazioni comportamentali o di deambulazione che possano far sospettare patologie neurologiche;

Ove possibile:

1. ectoparassiti, se presenti.
2. la corata completa (cuore, polmoni, fegato, milza), pacchetto/tratto intestinale, ad esclusione degli stomaci;

In caso di rilievo di lesioni/alterazioni della normale anatomia degli organi, devono essere inoltre conferiti gli organi lesionati o la corata completa.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)
Animali da sottoporre a controllo:

Sono oggetto del campionamento tutte le volpi abbattute nel territorio regionale.

Materiale da prelevare:

1. Carcassa integra.

LEPRE

Lepre europea (*Lepus europaeus*) e **Lepre bianca** (*Lepus timidus*)

Animali da sottoporre a campionamento:

1. Animali catturati a scopo di ripopolamento in Z.R.C.: prelievo ematico da 10 a 20 soggetti (circa il 10% della popolazione presente nell'area di cattura) per ciascuna area (Z.R.C.), per un massimo di 5 aree per anno, in ogni A.T.C./C.A.C., per Provincia. Il prelievo ematico è attuato da Medici Veterinari durante le operazioni di cattura;
2. Animali abbattuti che presentano lesioni/alterazioni della normale anatomia degli organi.

Materiale da prelevare:

1. Sangue per gli animali oggetto di cattura;
2. Carcassa intera per gli animali abbattuti con lesioni/alterazioni della normale anatomia degli organi.

VOLATILI**Cornacchia Grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*)****Animali da sottoporre a campionamento:**

Ogni anno dovranno essere sottoposti a campionamento 50 individui per Provincia.

I campionamenti dovranno essere effettuati in modo da interessare il periodo Maggio-Ottobre in modo omogeneo.

I campionamenti potranno essere effettuati anche in occasione delle catture.

Materiale da prelevare:

Carcassa integra conferendo, per quanto possibile, i soggetti giovani e nati nell'anno.

6) FORMAZIONE

- Al fine di garantire al personale coinvolto in tale attività ai diversi livelli (veterinari, personale di vigilanza venatoria, cacciatori, ecc.) un'adeguata formazione inerente le problematiche sanitarie della fauna selvatica e le corrette metodiche di campionamento, gli enti coinvolti (Regione, A.S.L., I.Z.S.L.E.R, Province, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica) promuovono annualmente una specifica attività formativa anche fornendo specifici contributi tecnico-scientifici.
- In ogni ASL viene individuato un referente del presente Piano. Il nominativo del referente, con l'indicazione del recapito telefonico e indirizzo mail, viene comunicato alla Regione, U.O. Veterinaria. Compito del referente è quello di coordinare sul territorio di competenza l'attività di monitoraggio attraverso anche l'organizzazione e/o la promozione di incontri tra le Istituzioni ed Enti locali coinvolti, eventualmente anche con il supporto del CeRMAS.

7) FLUSSI INFORMATIVI

L'OEVRL raccoglie i dati della attività di monitoraggio, li elabora e li trasmette periodicamente alla Regione - UO Veterinaria, con modalità che verranno in seguito definite.

Un Comitato, costituito da Regione, OEVRL, IZS, Università e CeRMAS valuta i risultati di tale attività al fine di proporre eventuali interventi o ulteriori monitoraggi sanitari, così come definito al punto 2.

L'Università informa la Regione relativamente alle proprie attività di studio e ricerca e trasmette i relativi dati, con modalità che verranno in seguito definite, al fine di poter integrare/migliorare l'attività di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica regionale. Annualmente svolge una relazione sulla attività svolta.

Le risultanze della attività di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica saranno periodicamente divulgate a tutte le Istituzioni ed Enti coinvolti.

ALLEGATO 1
Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI

(*)Facoltativo per il conferimento di visceri di Lepre

Accettazione N°:.....**OPERATORE:**.....**DATA:**.....
 Cognome e come(*).....
 Indirizzo(*).....Comune(*).....
 Qualifica(*).....Recapito telefonico(*).....
 Comprensorio/Ambito territoriale di caccia.....SETTORE.....
 ASL distretto di(*).....Veterinario(*).....

Barrare con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età

SPECIE
<input type="checkbox"/> Capriolo
<input type="checkbox"/> Camoscio
<input type="checkbox"/> Cervo
<input type="checkbox"/> Mufone
<input type="checkbox"/> Cinghiale

SESSO
<input type="checkbox"/> MASCHIO
<input type="checkbox"/> FEMMINA

ETA'				
<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	<input type="checkbox"/> Classe 4
<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	

<input type="checkbox"/> Lepre
<input type="checkbox"/> Volpe
Altro.....

SESSO
<input type="checkbox"/> MASCHIO
<input type="checkbox"/> FEMMINA

ETA'	
<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto
<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto

Animale: DA PRELIEVO VENATORIO TROVATO MORTO DA PIANI DI ABBATTIMENTO ALTRO.....

Data di Ritrovamento/Abbattimento:

Numero identificativo:

Luogo: Comune.....Località.....
 Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica.....
 Altitudine.....

BOSCO ZONA APERTA VICINANZA CENTRO ABITATO VICINANZA STRADA VICINANZA STALLA ALTRO.....

Segni di malattia: DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO DIFFICOLTA' RESPIRATORIE LESIONI CUTANEE
 LESIONI OCULARI IMBRATTAMENTO POSTERIORE ALTRO.....

N° campioni **Stato conservazione materiale:** FRESCO CONGELATO

Campioni: CARCASSA SANGUE MUSCOLO TESTA VISCERI FECI ALTRO...

Referente per territorio **Firma conferente**

ALLEGATO 2**Piano di Controllo Sanitario Volontario per le specie**

Cervo (*Cervus elaphus*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Camoscio (*Rupicapra rupicapra*) Mufone (*Ovis musimon*) Daino (*Dama dama*)

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o i Comprensori Alpini di Caccia (C.A) presenti nel territorio regionale che intendono aderire al Piano di Controllo Volontario devono darne comunicazione al competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario.

L'adesione al Piano di controllo sanitario volontario viene ufficializzata (*Allegato 2a*) e siglata annualmente alla presenza di un referente dell'A.T.C./C.A., dell'A.S.L., dell'Ufficio faunistico Provinciale, del Corpo di Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato e della Sezione Diagnostica dell'IZSLER.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario concorda con i Comitati di Gestione aderenti e la sezione IZSLER competente le modalità di conferimento dei materiali oggetto del piano e trasmette copia della scheda di adesione all'OEVRL.

Gli A.T.C. o C.A. aderenti al piano volontario si impegnano al campionamento del maggior numero possibile di animali secondo le modalità indicate nel "Piano di controllo sanitario regionale" e riportate di seguito.

Specie oggetto di campionamento	Campioni da conferire
✓ Cervo (<i>Cervus elaphus</i>)	✓ Una provetta contenete 10 ml di sangue
✓ Capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>)	✓ Corata completa
✓ Camoscio (<i>Rupicapra rupicapra</i>)	✓ Ectoparassiti
✓ Mufone (<i>Ovis musimon</i>)	✓ Testa, nel caso l'animale presentasse alterazioni comportamentali o di deambulazione che possano far sospettare patologie neurologiche
✓ Daino (<i>Dama dama</i>)	

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 11 dicembre 2012

ALLEGATO 2a
Modulo adesione Piano di Controllo Sanitario Ungulati Alpini

L'Ambito Territoriale di Caccia (ATC)/ Il Comprensorio Alpino di Caccia (CA) _____
della Provincia di _____ con sede presso il Comune di _____
in Via _____ C.A.P. _____
chiede

di aderire al Piano di Controllo Sanitario volontario degli Ungulati Alpini della Regione Lombardia, allegato .

- Rappresentante ATC/AC _____
Recapiti telefonici _____ email _____
Firma _____
 - Rappresentante Dipartimento di Prevenzione Veterinario _____
Recapiti telefonici _____ email _____
Firma _____
 - Rappresentante Ufficio Faunistico _____
Recapiti telefonici _____ email _____
Firma _____
 - Rappresentante Corpo di Polizia provinciale _____
Recapiti telefonici _____ email _____
Firma _____
 - Rappresentante Corpo Forestale dello Stato _____
Recapiti telefonici _____ email _____
Firma _____
 - Rappresentante IZSLER: _____
Recapiti telefonici _____ email _____
Firma _____
- Firma _____ Data _____